Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 13 aprile 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1948, n. 243.

Termini per il versamento delle somme al Fondo indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1.

E' concesso ai datori di lavoro di effettuare entro il 30 settembre 1948 i versamenti finora dovuti o scadenti prima di tale termine a favore del Fondo indennità impiegati a norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e di provvedere inoltre entro il termine predetto del 30 settembre 1948 all'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione previsti dall'art. 5 dello stesso decreto alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — PELLA — GRASSI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1948, n. 244.

Erezione in comune autonomo della frazione Scampitella del comune di Trevico (Avellino).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

La frazione Scampitella del comune di Trevico è eretta in comune autonomo con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Il Prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni anzidetti

Art. 2.

Gli organici dei comuni di Trevico e di Scampitella, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero complessivo dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Trevico.

Al personale già in servizio presso il comune di Trevico, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, il *Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 98. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1948, n. 245.

Erezione in comune autonomo, con la denominazione di Sale San Giovanni, della frazione Bricco del comune di Sale delle Langhe (Cuneo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:

Art. 1.

La frazione Bricco, facente parte del comune di Sale delle Langhe, è eretta in comune autonomo con la circoscrizione territoriale risultante dall'annessa pianta planimetrica e con la denominazione di Sale San Giovanni.

Art. 2.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Sale delle Langhe ed il nuovo comune di Sale San Giovanni.

Art. 3.

L'organico del comune di Sale delle Langhe ed il nuovo organico di Sale San Giovanni, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero complessivo dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Sale delle Langhe.

Al personale già in servizio presso il comune di Sale delle Langhe, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, il *Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 97. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1948, n. 246.

Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Entro il mese di gennaio di ogni anno è compilato a cura del capo dell'ufficio un rapporto informativo sul servizio prestato nell'anno precedente da ciascun impiegato statale non di ruolo.

Il servizio non può essere qualificato lodevole, quando nel corso dell'anno a cui il rapporto si riferisce il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare.

Art. 2.

I periodi di servizio civile non di ruolo prestato presso diverse Amministrazioni dello Stato, purchè senza soluzione di continuità, si cumulano ai fini degli aumenti di retribuzione concessi dall'art. 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Gli aumenti della retribuzione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si maturano.

L'art. 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, non si applica al personale non di ruolo assunto in base a disposizioni speciali che stabiliscano un trattamento economico superiore a quello spettante agli impiegati di grado iniziale del corrispondente impiego di ruolo.

Il servizio militare posteriore alla nomina ad impiego non di ruolo, per richiamo o trattenimento alle armi, o per arruolamento volontario contratto col consenso dell'Amministrazione quando vi siano esigenze militari di carattere eccezionale, è computato ai fini degli aumenti quadriennali della retribuzione.

Non è computabile, invece, ai fini predetti il periodo di servizio militare per obblighi di leva, durante il quale il rapporto d'impiego rimane sospeso.

Art. 3.

Il congedo annuale previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, non spetta al personale non di ruolo che non abbia compiuto un anno di servizio effettivamente prestato.

Per causa di gravidanza e puerperio, è concessa una proroga del congedo di un mese e mezzo con il trattamento previsto dall'art. 29, comma terzo, del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 4.

La durata dell'assenza per malattia, ai fini dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, è calcolata nel periodo di un anno decorrente dalla prima assenza.

I periodi di assenza per malattia, interrotti da un periodo di servizio effettivo non superiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione della durata dell'assenza.

Entro cinque giorni dall'assenza l'Amministrazione deve accertarne la causa. Se l'assenza non risulti giustificata l'impiegato è licenziato senza alcun preavviso.

Art. 5.

Nelle assunzioni di personale in una categoria di impiego non di ruolo per la quale non esista un ruolo corrispondente negli organici dell'Amministrazione di appartenenza, si applica, per il titolo di studio occorrente, la tabella I annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 6.

Qualora tra i candidati che ottengono la idoneità nella graduatoria generale di merito di un concorso ve ne siano taluni che abbiano diversi titoli per differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che ha diritto ad una riserva maggiore.

L'anzianità di servizio ininterrotto e lodevole prescritta per fruire dei benefici concessi dall'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, è computata con riferimento alla scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Per mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito si intendono quelle che l'ordinamento dell'Amministrazione attribuisce alla competenza del ruolo medesimo, anche se disimpegnate presso un'altra Amministrazione.

I benefici previsti dal predetto art. 8 non si applicano nei confronti di coloro per i quali, alla data del bando che indice il concorso, sia cessato il rapporto d'impiego non di ruolo.

Il divieto sancito dall'ultimo comma dell'art. 8 predetto non riguarda le disposizioni in vigore di carattere permanente dei singoli regolamenti del personale che stabiliscono determinate procedure per il conferimento dei posti di ruolo.

Art. 7.

Quando alla sospensione cautelare dal servizio segua il licenziamento del sospeso, questo ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento di sospensione.

Art. 8.

Oltre che nei casi indicati nel penultimo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, non spetta nè il preavviso nè l'indennità di licenziamento nel caso di risoluzione di diritto del rapporto d'impiego non di ruolo per condanna, passata in giudicato, ad una pena restrittiva della libertà personale.

Art. 9.

L'indennità per cessazione del rapporto d'impiego prevista dall'art. 9, comma primo, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, è commisurata alla sola retribuzione goduta al momento in cui cessa il rapporto stesso, esclusi ogni altro assegno od indennità, anche di carovita.

Nella anzianità di servizio utile ai fini predetti, è computato anche il servizio prestato con la qualifica di salariato, anteriormente alla nomina ad avventizio disposta ai sensi del regio decreto 6 febbraio 1941, n. 180.

Per il personale ex combattente ogni campagna di guerra è computata per un anno intero in aggiunta al servizio utile ai fini dell'indennità per cessazione del rapporto d'impiego.

La disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo si applica esclusivamente ai titolari di pensioni dirette per servizio civile di ruolo o per servizio militare permanente effettivo.

Art. 10.

L'assegno personale spettante in caso di nomina in ruolo, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, è computato sulla retribuzione base goduta alla data di decorrenza della nomina stessa, esclusi ogni altro assegno od indennità.

La disposizione contenuta nel predetto articolo non si applica al personale provvisto di trattamento economico equiparato a grado gerarchico.

Art. 11.

Le assunzioni eccezionali previste dall'art. 12, comma secondo, n. 3, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sono disposte, previo parere favorevole della Commissione centrale per l'avventiziato, per servizi o lavori straordinari determinati nel provvedimento che le dispone, e non possono essere disposte per una durata superiore a tre mesi, prorogabili di non oltre un altro mese.

Il personale assunto in base al predetto art. 12, numeri 2, 3 e 4, non può essere trasferito ad altro servizio della stessa o di altra amministrazione, quando sia ultimato il servizio o il lavoro per il quale è stato assunto.

Le assunzioni previste dal predetto art. 12, n. 4, possono essere disposte solo se sussista una attuale, effettiva ed indilazionabile esigenza di servizio, rico-

nosciuta dal Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e salvo che non possa essere utilizzato a tal fine il personale non di ruolo esuberante presso altre Amministrazioni statali, di cui al successivo art. 12.

Art. 12.

Il personale civile non di ruolo, esuberante alle esigenze del servizio per il quale è stato assunto, deve trovare utilizzazione in primo luogo presso altro ufficio nell'ambito della stessa Amministrazione da cui dipende; e, qualora non sia possibile questa utilizzazione, l'Amministrazione deve comunicare alla Commissione centrale per l'avventiziato ed alla Ragioneria generale dello Stato un elenco dei dipendenti non di ruolo eccedenti il normale fabbisogno, ripartito secondo la categoria di appartenenza e le mansioni disimpegnate, ai fini del trasferimento a servizi di altre Amministrazioni statali.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le singole amministrazioni sono tenute a comunicare alla cennata Commissione la situazione numerica del proprio personale non di ruolo, ripartita per categoria ed in rapporto alle mansioni, dalla quale risultino le eventuali deficienze od eccedenze.

Detta situazione dovrà essere aggiornata di volta in volta e comunque ogni sei mesi, al 1° aprile ed al 1° ottobre di ciascun anno.

Entro due mesi dalla data delle singole segnalazioni la Commissione deve deliberare il trasferimento del personale esuberante — tenendo conto della categoria di appartenenza e delle mansioni da adempiere — alle Amministrazioni presso le quali si verificano deficienze di personale.

Al personale non di ruolo trasferito ad una sede di servizio diversa dalla località nella quale effettivamente risiede, compete l'indennità di trasferimento nella misura e con le modalità previste per il personale stesso.

Art. 13.

Nei casi previsti dall'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, l'Amministrazione comunica alla Commissione centrale per l'avventiziato il personale non di ruolo che intende licenziare.

Qualora la Commissione non ne deliberi il trasferimento ad altro servizio entro due mesi dalla predetta comunicazione, l'Amministrazione provvede al licenziamento, con preavviso quando spetti.

Art. 14.

Le determinazioni adottate dalla Commissione centrale per l'avventiziato ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, debbono essere attuate dalle Amministrazioni competenti non oltre un mese dalla data in cui ne ricevono comunicazione, sotto la responsabilità personale del capo ufficio competente.

Art. 15.

Le determinazioni della Commissione centrale per l'avventiziato circa i criteri generali ed i piani previsti dall'art. 14, comma primo, n. 2, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernono il personale non di ruolo, assunto con qualsiasi denominazione.

Art. 16.

L'importo giornaliero della indennità di carovita da corrispondere al personale non di ruolo assunto con la qualifica di giornaliero o diurnista è determinato — conformemente a quanto è disposto dall'art. 16 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, per la misura della retribuzione — in ragione di 1/365 di quella annua spettante al personale avventizio della stessa categoria.

Art. 17.

Nell'anzianità di servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, si computa, ai sensi dell'art. 20 del decreto medesimo, il periodo di allontanamento dal servizio per licenziamento giuridicamente inefficace, considerato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 375.

Qualora nell'applicazione dell'art. 20 predetto risulti prestato un periodo di servizio non di ruolo in eccedenza a quello computato ai fini dell'aumento di retribuzione attribuibile alla data di entrata in vigore del decreto stesso, la eccedenza è valutata per il successivo aumento di retribuzione, nella misura spettante.

Il servizio prestato con la qualifica di salariato ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma secondo, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, è valutato come reso nella categoria d'impiego non di ruolo, nella quale ebbe luogo la nomina in attuazione del regio decreto 6 febbraio 1941, n. 180.

Nell'aumento di retribuzione spettante con effetto dal 1° maggio 1947 al personale non di ruolo, in attuazione dell'art. 20 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sono riassorbiti gli assegni personali in godimento a qualsiasi titolo al 30 aprile 1947.

Art. 18.

Al personale non di ruolo che abbia rassegnato o rassegni le dimissioni dall'impiego nel termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive proroghe, compete, oltre alla indennità commisurata alla retribuzione ed alla indennità di carovita con le eventuali quote complementari, anche il rateo della tredicesima mensilità per il servizio prestato per una frazione di anno.

Il personale di cui al precedente comma non può essere assunto in altro impiego non di ruolo, anche presso altre Amministrazioni dello Stato, per un periodo di cinque anni. A tal fine le Amministrazioni competenti comunicano alla Commissione centrale per l'avventiziato i nominativi dei dipendenti non di ruolo che rassegnano le dimissioni.

Ai fini della liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 21 predetto, per il personale nominato avventizio in attuazione del regio decreto 6 febbraio 1941, n. 180, si tiene conto anche del periodo di servizio prestato in qualità di salariato.

Art. 19.

Il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, non si applica a coloro i quali sono assunti per incarichi o prestazioni che non fanno sorgere un vero e proprio rapporto d'impiego.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 48. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1948.

Nomina del direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Firmi, capo sezione del Ministero del tesoro, è nominato direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 23 marzo 1948

DE NICOLA

FANFANI — DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 363. — LAMICELA

(1699)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.

Autorizzazione alla Banca cooperativa imolese, con sede in Imola (Bologna), a compiere operazioni di credito agrario d'esercizio nel territorio del comune di Mordano (Bologna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda della Banca cooperativa imolese, con sede in Imola (Bologna);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca cooperativa imolese, con sede in Imola (Bologna), è autorizzata a compiere nel territorio del comune di Mordano, dove la Banca è insediata con propria dipendenza, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1519)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.

Autorizzazione alla Banca agricola mantovana, con sede in Mantova, a compiere operazioni di credito agrario d'esercizio nel territorio dei comuni di Pozzolengo (Brescia) e Spineda (Cremona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda della Banca agricola mantovana, con sede in Mantova;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca agricola mantovana, con sede in Mantova, è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Pozzolengo (Brescia) e Spineda (Cremona), dove la Banca è insediata con proprie dipendenze, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1523)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1948.

Organizzazione della « XXVI Fiera campionaria internazionale di Padova ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 (convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1607), contenente norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista la documentata istanza presentata dal comune di Padova;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Prefettura e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata l'organizzazione della « XXVI Fiera campionaria internazionale di Padova », che avrà luogo in Padova dal 2 al 17 ottobre 1948.

Roma, addì 15 marzo 1948

Il Ministro: TREMELLONI

(1635)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1948.

Autorizzazione alla Società Veneta per l'esercizio di magazzini generali e spedizioni esercente i Magazzini generali di Mestre, ad applicare nuove tariffe.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1927, che autorizza la « Società Veneta per l'esercizio di magazzini generali e spedizioni » a continuare l'esercizio, in Mestre, di Magazzini generali, per il deposito di merci estere, nazionali e nazionalizzate;

Considerato che con istanza 19 aprile 1947, la Società anzidetta ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare, con decorrenza dal 1° gennaio 1947, le proprie tariffe, in ragione da 1 a 40 rispetto alle tariffe del 1927;

Vista la deliberazione in data 20 dicembre 1947, della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, con cui viene stabilito di aumentare di 25 volte le tariffe di magazzinaggio, e di 35 volte le tariffe di facchinaggio, rispetto a quelle esistenti nel 1927;

Vista la deliberazione in data 12 gennaio 1948, con la quale il Comitato provinciale prezzi di Venezia, decide in conformità della deliberazione camerale;

Decreta:

Art. 1.

La Società Veneta per l'esercizio di magazzini generali e spedizioni esercente i Magazzini generali di Mestre, è autorizzata a maggiorare con decorrenza dal 1° gennaio 1947 le proprie tariffe, in ragione di 25 volte per il magazzinaggio e 35 volte per il facchinaggio, rispetto a quelle esistenti nel 1927. In conseguenza le tariffe restano fissate come segue:

Per colli non superiori ai kg. 500 e non voluminosi:

merci in balle pressate, in sacchi o in casse: da barca a magazzino o viceversa per q.le L. 35; da vagone a magazzino o viceversa per q.le L. 28; magazzinaggio per ogni mese indivisibile per q.le di merce sopra stivata L. 15;

merci in fusti: da barca a magazzino o viceversa per q.le L. 35; da vagone a magazzino o viceversa per q.le L. 28; magazzinaggio per ogni mese indivisibile per q.le di merce sopra stivata L. 18,75;

legname da costruzione al coperto: da barca a magazzino o viceversa per q.le L. 35; da vagone a magazzino o viceversa per q.le L. 28; magazzinaggio per ogni mese indivisibile per q.le di merce sopra stivata L. 15;

legname da costruzione allo scoperto: da barca a magazzino o viceversa per q.le L. 42; da vagone a magazzino o viceversa per q.le L. 28; magazzinaggio per ogni mese indivisibile per q.le di merce sopra stivata L. 7,50.

Da convenirsi: per merci alla rinfusa, merci voluminose, merci di peso superiore ai kg. 500 per collo, alcool, bozzoli, medicinali, coloniali, cotoni, droghe, filati e tessuti in genere, macchinari, liquori, prodotti petroliferi e profumerie.

Lavoro fuori orario: aumento del 50 %.

Lavoro in giornata festiva: aumento del 100 %.

Pesatura: combinata con le operazioni di entrata ed uscita L. 7 per q.le.

Riduzioni: a seconda dell'entità delle partite e della durata del deposito le tariffe potranno essere ridotte.

Diritti doganali Noli ferroviari e marittimi: dovranno essere anticipati e verranno addebitati in base ai documenti originali.

Operazioni doganali per merci estere: eventuali competenze dogana e finanza da stabilirsi a seconda dei casi.

Compenso per l'uso del raccordo: dalla stazione di Mestre ai Magazzini generali e viceversa:

L. 525 per vagone da 10 tonn.;

L. 750 per vagone superiore alle 10 tonn.

Oltre al detto compenso verranno conteggiate extra le tasse ferroviarie e le spese di manovra a spinta dei vagoni in relazione agli addebiti della Amministrazione ferroviaria.

Rilascio fedi di deposito e note di pegno: L. 200 per ogni titolo.

Manutenzione straordinaria ed altre operazioni da eseguirsi presso ferrovie, società di navigazione, imprese di trasporto, dogane, ecc., da convenirsi.

Barche fluviali e velieri:

l'ormeggio e disormeggio saranno sempre a carico dei natanti;

nessun natante potrà entrare, ormeggiarsi e uscire dalla darsena senza il nulla osta della Società esercente i Magazzini generali;

i proprietari e gli equipaggi dei natanti dovranno osservare le norme del regolamento interno dei Magazzini generali e le prescrizioni della dogana e finanza e saranno responsabili di tutte le infrazioni e di tutti i danni che i loro natanti o loro stessi dovessero procurare alla Società esercente o a terzi;

l'imbarcatura delle merci in barca e lo stivaggio in barca saranno sempre a carico del natante o della parte.

Assicurazione contro i danni dell'incendio: l'assicurazione delle merci contro i danni dell'incendio viene coperta dalla Società esercente presso primarie compagnie soltanto a richiesta dei depositanti. Per le merci estere depositate nei reparti esteri è, comunque, obbligatoria l'assicurazione dei diritti doganali gravanti sulle merci stesse.

Prezzi di assicurazione:

L. 0,40 per mille lire o frazione per decade indivisibile per merci di prima categoria;

L. 0,50 per mille lire o frazione per decade indivisibile - per merci di seconda categoria.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia è incaricata di vigilare sull'applicazione delle nuove tariffe come sopra autorizzate, e sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1636)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1948.

Convalida di provvedimenti adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti la cessazione dal servizio di personale dipendente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668; il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472, 29 marzo 1947, n. 148, 30 giugno 1947, n. 612 e 31 ottobre 1947, n. 1153;

Ritenuto che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha chiesto la convalida di provvedimenti adottati dall'Istituto stesso, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti la cessazione dal servizio del personale dipendente sotto indicato;

Considerato che i provvedimenti stessi, concernenti nella quasi totalità personale addetto ad uffici provinciali dell'Italia settentrionale, risultano determinati da normali esigenze di servizio, che permangono tuttora;

Decreta:

Sono convalidati, alla data in cui ebbero effetto, i provvedimenti adottati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti la cessazione dal servizio del seguente personale:

Ufficio provinciale di Alessandria:

Barbieri Maria, Bellide Laura, Belloni Antonio;
Cellerino Giovanni, Coscia Lidia;
Delfino Elena;
Gamba Umberto, Gatti Ettore, Ghietti Giuseppe, Giacchiero Lidia, Guaschino Luigi, Guerci Aldo;
Lombardi Irma, Lubatti Elsa;
Mariani Mario, Masuelli Franca;
Ollearo Clementina;
Peirone Eva, Pesce Alba, Ponta Maria;
Raiteri Elsa;
Sardi Norina, Seita Iole, Solerio Luciano;
Tiberi Renzo.

Ufficio provinciale di Aosta:

Bosio Aristide;
Canziani Iolanda, Cattellano Giuseppe.

Ufficio provinciale di Asti:

Achino Giovanni Maria.

Ufficio provinciale di Belluno:

Costa Luciana;
Da Ponte Luciana;
Furlan Nunzia, Furlanetto Rina;
Pieratti Olga;
Venturoli Norma.

Ufficio provinciale di Bergamo:

Remonti Rosa.

Ufficio provinciale di Brescia:

Alberti Paola;
Baita Venanzio, Bellini Dante, Boccacci Maria, Bonardi Alberto;
Calabresi Ida;
Favetta Rosetta;
Insom Ida;
Locatelli Pierina, Loda Giuseppina, Longhini Valeria;
Manzoni Rosetta, Morandi Vittorio;
Onerini Giuliana;
Pasinetti Almarosa, Piotto Lelia, Piovanelli Maria;
Raffa Giuseppe;
Scapeticci Vincenzina;
Taramelli Fausto;
Venini Piera.

Ufficio provinciale di Como:

Bosetti Lina, Bramani Emilia, Brusatelli Fulvia;
Dotti Agnese;
Mandelli Ester, Melardi Agnese;
Pagani Irma;
Terraneo Cesarina.

Ufficio provinciale di Cremona:

Battej Elda ved. Ceppi, Benzoni Luigi;
Cavana Egisto, Curti Orazio;
Meazza Mirka.

Ufficio provinciale di Cuneo:

Forneris Ida;
Riccardi Annamaria;
Ventura Decimo.

Ufficio provinciale di Genova:

Basso Ilia, Bedetti Lidia, Benvenuto Maria, Bianco Eugenia, Buzzo Alma;
Capobianco Enrica, Cena Francesco, Comincini Luciana;
Delle Piane Linda;
Fasce Ada, Ferrera Olga;

Giannone Giovanna, Guaianazzo Giuseppina;
Iob Elena;
Marabotti Emilia, Massa Gino, Maurer Mario, Mè Aurora;
Pene Giovanni;
Sacchetti Aura, Sacchini Ines, Salomone Rosa, Santini Raffaella, Sclafani Rosanna;
Varsallona Vincenza;
Zanetti Vanda.

Ufficio provinciale di Gorizia:

Franzot Alessandra;
Santolini Lodovico.

Ufficio provinciale di Mantova:

Botti Alcide;
Malagutti Wanda;
Savoia Alda;
Zucchi Adelmo.

Ufficio provinciale di Milano:

Alberti Beatrice, Albrizio Giulia, Alderi Gino, Aldovini Maria, Anari Zita, Anceschi Amleto, Aniceti Cesare, Annoni Giuseppina, Antonioli Emilio, Arnoid Nella;
Baioni Emilio, Bartolini Diva, Banili Pietro, Balladore Elsa, Benedini Daria, Bennati Nando, Berti Enrico, Bertolesi Matilde, Bertolesi Natalina, Bertoli Abele, Biancardi Carlo, Bianchi Paolo, Bianchi Silvia Cattin, Bigatti Piera, Bignami Carmela, Bizzotto Antonio Rino, Bolla Ines, Bolla Italo, Boffi Emma, Bonadei Orientina, Bonelli Attilio, Bontempo Virgilio, Bondavalle Guido, Bordignon Lida, Bossi Luigia, Bramati Gianluigi, Brighetti Franco, Bulgarelli Elena, Busani Erberto, Busoni Elide;
Cabrini Giuseppe, Cagnetti Italia, Cagnoli Luigi, Cairati Luigi, Cairati Gianna, Camagni Gian Antonio, Cantoni Lina, Cantoni Attilio, Capelli Flaminio, Cappelli Federico, Caironi Rina, Calvi Renata, Cappella Bambina, Carioli Irma, Carbone Domenico, Carobbi Gianna, Casiraghi Rosa, Cassanelli Antonio, Cassina Rosa, Cattaneo Wanda, Cavallaris Dolores, Cavalli Wanda, Cavara Carla, Cavelzani Angela, Cazzulani Bambina, Ciocca Wanda, Codazzi Lina, Colarossi Alfredo, Colombo Beniamino, Colombo Fernanda, Colombo Giuseppe, Colombo Wilma, Comazzi Natalina, Conti Maria Luisa, Coppaloni Luigia, Corneo Francesco, Cortesi Amelia, Cortinovis Franco, Cossali Cesare, Cozzi Fiorenza Laura, Cristini Mario, Crudo Rina, Curti Lidia;
Dell'Acqua Cornelia, Della Mano Dino, Del Deo Giuseppe, De Luca Pasquale, Di Prima Manfredi;
Farè Silvia, Ferrario Rosalinda, Felti Anita, Fassina Lidia, Forte Ernesto, Fortunato Vittorio, Francia Edgardo, Franchi Piera, Furlan Carmen;
Gaito Giovanni, Gallerati Alessandro, Galli Luigi, Garbarino Angela, Garbini Angelo, Gatti Antonietta, Gavazzi Osvaldo, Gelmini Ignazio, Ghislandi Fernanda, Giardina Giuseppe, Giardina Vincenzo, Giroldi Antonia, Giussani Leandro, Grassi Bruno, Grassi Rina;
Esengrini Gina;
Incerti Soncini Franca, Introini Giovanni, Isella Emilia;
Lanticina Virginio, Lazzaretti Pietro, Levati Giulia, Locatelli Angelo, Locatelli Gabriella, Losi Viviana, Lottaroli Ernestina, Lucini Emilio;
Nocera Giulio;
Madaschi Maria Linda, Maffioletti Alda, Maggioni Dina, Maraldi Guglielmo, Marchetti Giovanni, Martani Luisa, Martignoni Ebe, Massè Giuseppina, Maternini Dolores, Mauri Ernesto, Mauri Giovanna, Marvulli Francesco, Montanari Giovanni, Moretti Irene, Mori Angiolina, Mori Bianca, Moscatelli Luisa, Motta Ferruccio;
Oldani Arturo, Oliani Ferruccio, Oleotti Paola, Oltolini Olimpia, Orsini Franca;
Paggi Santina, Paltrinieri Guglielmo, Paravagna Franco, Parmelli Adele, Pedroni Santina, Pegorari Luciano, Petrini Giovanni, Pelliconi Angela, Perfetti Giulio, Pergamo Ida, Poli Linda, Pollini Luigi, Porta Eugenia, Puglisi Giuseppe;
Racchelli Pancrazio, Rampoldi Angela, Rampoldi Piera, Rantzer Gianni, Ricchizzi Ida, Rinaldi Vittorio, Rinaldis Jole, Rocchetti Rinaldo, Rosetti Ambrogina, Rossi Rosa Maria, Rossi Giovanni, Rossito Giorgio, Ruini Giovanni;
Sala Celestina, Saltamacchia Rosa, Salvetti Maria, Sammartini Gianfranco, Sangiovanni Severina, Santabrogio Virginia, Santarossa Gina, Sarzilla Angelina, Scaietti Fausta, Sertoli Luigi, Sironi Maria, Serban Mario, Spano Domenico, Spreafico Carlo, Stella Vincenzo;
Tacchini Achille, Tagliabue Francesca, Tarantino Maria, Tenerelli Maria, Toffanelli Fernanda, Tonali Adele, Tirelli Giuseppina, Trivini Cornelia;
Vaglietti Emilia, Valdonio Ernesto, Vallisneri Mario, Valtorta Bambina, Varina Elisa, Vasconi Michelina, Vavassori Teresa, Venturelli Elena, Verdoni Linda, Visigalli Paola;
Zelioli Carolina, Zonca Maria.

Ufficio provinciale di Novara:

Bruschi Anna;
Cardano Bruno, Cavallini Guido, Ceppi Ratti Carla;
Fra Teodoro, Fizzotti Giovanna, Fratta Tina,
Passarelli Serafina, Pelizzone Ersilia, Puzineri Margherita;
Salari Maria.

Ufficio provinciale di Padova:

Bellini Liliana, Biscalchin Teresa, Boaretto Velia;
Cavedon Elsa;
Di Castri Michele, Di Marino Diego;
Fattori Dolores ;
Gregori Aulo;
Lindaver Graziella;
Monopoli Rosetta;
Rubinato Giovanni;
Trevisan Rino.

Ufficio provinciale di Pavia:

Alberti Rosangela, Albrisi Nicola, Arenati Maria;
Bellotti Giuseppina, Bovini Teresa, Brigata Elide;
Covini Lucia, Cravotta Marini Dolores;
Dagna Luigi;
Finazzo Giuseppina;
Lucconi Antonietta;
Marangoni Carla, Maggi Luigina, Mattia Valeria;
Pettinari Francesca, Piatti Elide;
Sacchi Edgardo;
Tabacco Francesco, Turri Antonia;
Zotti Ruggero.

Ufficio provinciale di Piacenza:

Cervini Alfonso.

Ufficio provinciale di Roma:

Cicciarelli Valerio.

Ufficio provinciale di Rovigo:

Avanzo Elda;
Barion Aldo, Biscuola Edera, Bonandini Gioconda, Brigo Mario;
Carraro Adriana;
Galasso Antonia, Gambato Aldina;
Pellegrini Carla;
Teodori Mario;
Vettorello Brunetta.

Ufficio provinciale di Savona:

Abassio Teresa;
Bellini Giulia, Bignone Anna, Brenna Cesarina;
Campanella Leonardo, Cardea Maria, Corazza Lucia;
Franceschi Elena;
Gervasio Nicoletta;
Majellaro Giovanni, Marino Vitaliano, Morino Alfredo;
Oddera Francesco;
Pagliarini Dolores, Pendibene Flavio, Ponzo Clara;
Rinaldi Ida;
Saccheri Mercede.

Ufficio provinciale di Sondrio:

Berbenni Bruno, Bono Gino;
Ciampi Eugenio;
Lorrai Carmen;
Verlicchi Maria.

Ufficio provinciale di Torino:

Ainardi Elma, Altare Anna Maria, Amelotti Bianca, Appino Maria Luisa;
Barbero Luigina, Bevione Rosalia, Bianco Anna, Bonivardo Caterina, Boero Nylva, Bosio Ferrero Giuseppina, Bronzi Enrica, Bruera Angela;
Casarotti Natalia, Catalano Gioconda, Cesnik Stanislava, Coda Lidia, Coletto Maria, Costagliola Quartilia, Cordero Vittoria, Cuniolo M. Elena;
Del Forte Elide;
Ferraris Margherita, Ferrero Giuseppina, Fumero Antonietta;
Gai Attilio, Garrino Ilda, Girardi Maria, Guerra Luigi;
Ladame Angela, Landi Antonietta;
Magnetti Maria, Maffiotto Gladys, Mainardi Clara, Marchini Wanda, Monchiero Giovanna, Moratto Jolanda, Mossimo De Luca Alberta;
Novelli Angiola;
Osella Emma;
Piacentini Teresio, Pognante Lodovico, Puleo Felice, Prono Elsa;
Ramalli Vincenzo, Ricaldone Giulio, Rogna Giuseppina;
Schiraldi Lucia, Silvestrini Maria, Sidraschi Salza Margherita, Sirio Elena, Starita Gennaro, Suor Libera Irma;
Tamagno Mariella, Tamagnone Antonio;
Vignetti Egle;
Turano Giacomo.

Ufficio provinciale di Treviso:

Andretta Anna, Andretta Cimetti Maria;
Barea Guglielmo, Beni Isidora, Bertelli Rina, Bottega Iole, Bughetto Attilia;
Cadolino Liana in Ogniben;
Dal Molin Luigi;
Erves Ida Maria;
Feretton Enrico;
Meneghel Lucia, Meneghetti Antonietta;
Patrucco Alda;
Vincenzi Aronne, Vindici Thea;
Trevisiol Bruno.

Ufficio provinciale di Trieste:

Bortoluzzi Laura;
Di Donato Raffaele, Del Cielo Nicola;
Fabbri Pietro;
Grassi Giordano, Goding Maria, Gerin Laura;
Iurada Elda;
Luccardi Giulio, Lin Sergio;
Pitteri Giorgina.

Ufficio provinciale di Udine:

Burigana Mila;
Coiutti Ardemia;
De Leonibus Eugenia, Di Salvatore Lucia;
Francescutti Wilma;
Marini Dolores, Marzullo Teresa, Melissa Elda, Molosso Giovanni, Moretti Dorina;
Pozzi Maria;
Querini Maria;
Regis Laura;
Sacco Ida.

Ufficio provinciale di Varese:

Baroni Augusto, Bellini Evelina, Bragatti Valdemaro;
Calderoni Antonietta, Califano Vittoria, Cervini Vittorio, Cova Margherita;
Guidolini Gina;
Missana Angelo, Monteggia Carlo;
Oliva Italo;
Rindi Antonio, Romano Irene;
Sacchiero Ferruccio.

Ufficio provinciale di Venezia:

Amati Marcella, Argenta Ugo;
Berti Mario;
De Zottis Quinto, Dorigo Giovanni, Genesti Giuseppina;
Lanza Carlo;
Pacetti Angelo, Pasini Lidia;
Saladini Edda, Selenzato Oreste, Stradiotto Giovanni;
Tagliapietra Tranquillo.

Ufficio provinciale di Vercelli:

Bianciotto Giovanni;
Cattaneo Giuseppe;
Ghisio Giuseppe, Gino Francesco;
Migazzo Carlo;
Poci Emanuele, Pretti Giovanni;
Sergi Demetrio;
Tamiotti Francesco.

Ufficio provinciale di Verona:

Adami Liliana;
Biribini Luigi, Bonomi Maria;
Cerpelloni Amalia, Corna Zina;
Dalla Vedova Bianca;
Fenzi Matilde;
Lavagnoli Lina;
Marcazzan Venuto, Martini Concetta, Mascalzoni Giuseppina;
Raffaele Giuseppe, Russo Maria;
Sargentini Dorina, Sesini Enrico;
Trevisan Lina;
Vargiù Genoveffa;
Zuppini Giuseppina.

Ex Direzione generale di Varese:

Di Sanza Mario.

Roma, addì 27 marzo 1948

Il Ministro: FANFANI

(1551)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1948.

Convalida di provvedimento di licenziamento adottato, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali nei confronti di una propria impiegata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249,

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668; il decreto legislativo Presidenziale 25 giugni 1946, n. 12; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472, 29 marzo 1947, n. 148, 30 giugno 1947, n. 612 e 31 ottobre 1947, n. 1153;

Vista la nota n. 1/16908 del 7 ottobre 1947, con la quale l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali chiede la convalida del provvedimento di licenziamento, adottato con decorrenza 1° gennaio 1945, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente nei confronti dell'archivista Lunati Mariuccia, addetta all'ufficio di Alessandria, essendo la predetta impiegata inabile a riprendere servizio dopo il periodo massimo di aspettativa concessole per motivi di salute;

Considerato che il provvedimento stesso è stato determinato da normali esigenze amministrative, con esclusione di motivi di carattere politico;

Decreta:

E' convalidato, con decorrenza 1° gennaio 1945, il provvedimento di licenziamento adottato sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali nei confronti dell'archivista Lunati Mariuccia, addetta all'ufficio di Alessandria dell'ente.

Roma, addì 27 marzo 1948

Il Ministro: FANFANI

(1552)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1948.

Modificazione della ripartizione dei servizi doganali delle Circoscrizioni di Milano e di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che stabilisce l'organico delle Dogane e le loro facoltà;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1942, che stabilisce la ripartizione dei servizi e degli uffici doganali;

Visto il decreto Ministeriale 24 febbraio 1947, che apporta variazioni alla ripartizione di detti uffici;

Determina:

La tabella *A* allegata al decreto Ministeriale 1° febbraio 1942, che stabilisce la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali, modificata con decreto Ministeriale del 24 febbraio 1948, è modificata come appresso:

Circoscrizione di Milano Provincie comprese:
Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Piacenza;

Circoscrizione di Torino Provincie comprese:
Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli.

Roma, addì 2 aprile 1948

(1731) *Il Ministro*: PELLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 70 del 26 marzo 1948 riguardante lo sblocco dei prezzi di alcuni prodotti dietetici.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 70 del 26 marzo 1948, ha stabilito quanto appresso:

A seguito della decisione adottata dall'Alto Commissariato per l'alimentazione con circolare n. 75 prot. n. A/GAR/IX/2546 del 23 marzo 1948 con cui viene disposta l'abrogazione dell'attuale disciplina di produzione e vendita dei prodotti dietetici ad esclusione delle pastine glutinate ed integrate, sono restituiti, con effetto dal 1° aprile 1948, alla libera contrattazione i prezzi dei seguenti prodotti:

crema e semolino di riso;
crema e semolino d'orzo e di segale;
fette biscottate e grissini dietetici integrati;
grissini dietetici glutinati al 35 % per diabetici.

In conseguenza di tale decisione, i cereali, che potranno essere assegnati per le suddette destinazioni, saranno calcolati con un prezzo di cessione pari al costo economico di essi.

(1688)

Riassunto del provvedimento n. 72 del 26 marzo 1948 riguardante i giornali quotidiani (prezzo e numero delle pagine), il prezzo della banda stagnata prodotta con stagno U.N.R.R.A. e la quota spese di sbarco per il carbone fossile nei porti di Livorno e di Ancona.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 72 del 26 marzo 1948 ha stabilito quanto appresso:

GIORNALI QUOTIDIANI

Anche in relazione alle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 dicembre 1947, n. 1484, e a modifica della circolare prezzi n. 51 del 4 febbraio

1948, con effetto dal 1° marzo 1948, il prezzo dei quotidiani, qualunque sia il numero delle pagine, viene unificato a L. 15 il numero, fermo restando il divieto di uscita a 6 pagine e la limitazione a 4 numeri settimanali, prevista dalla circolare predetta per i numeri a 4 pagine.

BANDA STAGNATA

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento prezzi n. 130 del 1° ottobre 1947, il prezzo della banda stagnata, prodotta o da prodursi con stagno U.N.R.R.A. in conformità delle disposizioni emanate dalle autorità competenti, viene stabilito in L. 200 al kg. per la base 3/10, escluso il costo dello stagno.

I prezzi della banda stagnata con spessore diverso dai 3/10, vengono modificati come appresso:

spessore in mm.	0,15,	lire al q.le	29.692
»	0,20,	»	27.168
»	0,22,	»	25.490
»	0,23,	»	24.388
»	0,24,	»	23.760
»	0,25,	»	22.976
»	0,28,	»	21.164
»	(0,30),	»	(20.000)
»	0,40,	»	19.456
»	0,45,	»	19.230
»	0,50,	»	19.004

Restano invariati gli extra di formato e di quantità. I nuovi prezzi si applicano alle consegne effettuate a partire dal 17 ottobre 1947.

QUOTE SPESE DI SBARCO PER IL CARBONE FOSSILE NEI PORTI DI LIVORNO E DI ANCONA

A modifica della circolare prezzi del Ministero dell'industria e del commercio n. 135 del 17 novembre 1947, sono state fissate le seguenti quote spese di sbarco per il carbone fossile:

Livorno. — A seguito della riduzione e parziale forfetizzazione delle spese di sbarco operata dal Consiglio del lavoro portuale di Livorno, su proposta del Comitato provinciale prezzi, è stata fissata per quel porto in L. 800 alla tonnellata la quota totale spese di sbarco per il carbone fossile a decorrere dal 1° marzo 1948.

Tale quota, che è sempre soggetta a rendiconto, comprende, oltre la quota di sbarco forfetizzata, le spese per cavi, verricellisti, spostamento nave, alleggerimento in avamporto, ricarico merce scaricata, deposito, guardianaggio, ecc.

Ancona. — A seguito di accertamenti sulle aliquote componenti la tariffa forfetizzata per lo scarico del carbone nel porto di Ancona, sono state confermate le quote temporanee disposte dal Ministero della marina mercantile di L. 15 e di L. 25 alla tonnellata per il pagamento della gratifica speciale di fine d'anno ai portuali.

Pertanto, a decorrere dal 10 dicembre 1947, la quota totale forfetizzata per lo scarico del fossile nel porto di Ancona risulta di L. 565 alla tonnellata, e, a decorrere dal 1° gennaio 1948, di L. 590 alla tonnellata, fino a nuova disposizione.

(1687)

Riassunto del provvedimento n. 73 del 6 aprile 1948 riguardante il prezzo delle merci A.U.S.A.: fiocchi di avena e carbone.

In relazione agli accordi intervenuti con gli organi interessati, il Comitato interministeriale prezzi, con provvedimento n. 73 del 6 aprile 1948, ha adottato le seguenti decisioni per i fiocchi di avena ed il carbone di importazione A.U.S.A.

DECISIONE *n. 6: Fiocchi di avena.*

I) La somma da versare al Fondo lire viene stabilita come appresso:

fiocchi di avena, L. 3848,55 al q.le.

La suddetta somma, comprensiva dell'I.G.E., è stata stabilita prendendo per base il prezzo medio del prodotto nazionale franco molino (L. 4298,55 al q.le) e detraendo da esso le spese di distribuzione fissate a forfait nella misura di L. 450 al q.le.

Il suddetto prezzo di L. 4298,55 è stato calcolato facendo la media tra il prezzo praticato nel Nord Italia e quello praticato nel Sud, tenendo presente che i tre settimi del quantitativo totale vengono consumati nelle regioni settentrionali ed i quattro settimi nelle regioni centrali, meridionali e nelle isole.

II) I quantitativi di fiocchi di avena, per i quali la Federazione italiana dei Consorzi agrari dovrà effettuare i dovuti versamenti al Fondo lire A.U.S.A., sono quelli risultanti dalla polizza di carico.

III) I versamenti da parte della Federazione italiana dei Consorzi agrari al conto speciale all'uopo istituito presso la Banca d'Italia dovranno essere effettuati entro i seguenti termini:

a) per i carichi pervenuti nel mese di dicembre 1947 e gennaio 1948 i versamenti saranno effettuati entro 15 giorni dalla data della pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta Ufficiale;*

b) per i carichi successivi, non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni di scarico per ogni singolo piroscafo.

DECISIONE *n. 7: Carbone.*

I) Ferme restando le disposizioni impartite con la Decisione prezzi n. 1 viene stabilito che per i quantitativi di carbone A.U.S.A., il cui nolo oceanico è pagato interamente dal Governo degli Stati Uniti, l'Ente approvvigionamento carboni, con sede in Genova, piazza Corvetto n. 1, verserà al Fondo lire A.U.S.A. le somme corrispondenti ai prezzi nazionali fissati con circolare del Ministero dell'industria e commercio n. 135 del 17 novembre 1947 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 22 novembre 1947) e cioè L. 9200 a tonn. per il tout venant e L. 6220 per il carbone destinato alle officine gas.

L'Ente approvvigionamento carboni verserà al Fondo lire in aggiunta alle somme predette il 3 % I.G.E. per i quantitativi di carbone venduti fino al 27 novembre 1947, il 4 % I.G.E. per i quantitativi venduti dopo la data predetta (decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1947) e la dogana.

Il prezzo di L. 6220 a tonn. stabilito per il carbone destinato alle officine gas sarà applicato ad 1/6 del tonnellaggio di ciascun carico.

II) Per quanto riguarda i quantitativi per i quali il nolo oceanico è pagato dal Governo degli Stati Uniti soltanto per il 70 %, dall'ammontare che deve essere versato al Fondo lire sarà dedotta la somma corrispondente al nolo pagato dall'E.A.C. alle compagnie di navigazione quale risulta dalle fatture in possesso dell'E.A.C., che dovranno essere tenute a disposizione delle Amministrazioni interessate. Tali deduzioni non dovranno superare il controvalore in lire (al tasso di cambio stabilito e riconosciuto dal Governo per ogni carico) per il pagamento del 30 % del nolo contrattuale per i tre porti base, Genova, Savona e Napoli, come specificato nei contratti di noleggio.

III) I quantitativi per i quali l'Ente approvvigionamento carboni dovrà effettuare i dovuti versamenti al Fondo lire sono quelli risultanti dalla polizza di carico.

IV) Tutti i versamenti relativi ai quantitativi di carbone come sopra specificati dovranno essere completati definitivamente entro il 15 aprile 1948.

(1703)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia del Risorgimento presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Torino è vacante la cattedra di storia del Risorgimento, cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1701)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gioia del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 140, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gioia del Colle (Bari), di un mutuo di L. 3.632.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1427)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santeramo in Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 24 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 137, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santeramo in Colle (Bari), di un mutuo di L. 4.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1428)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sestri Levante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 31 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 355, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sestri Levante (Genova), di un mutuo di L. 3.780.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1430)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Caltanissetta ad assumere un mutuo suppletivo a pareggio del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale 20 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6, foglio n. 65, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Caltanissetta, di un mutuo suppletivo di lire 11.499.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1445)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di L'Aquila ad assumere un mutuo a pareggio del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 20 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6, foglio n. 66, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di L'Aquila, di un mutuo di L. 16.923.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1446)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Saludecio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 357, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Saludecio (Forlì), di un mutuo di L. 200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1447)

Autorizzazione al comune di Ferrara a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Ferrara, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4636 del 14 febbraio 1948; importo L. 2.149.195.

(1449)

Autorizzazione al comune di Arezzo a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Arezzo, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4031 del 29 gennaio 1948; importo L. 2.980.000.

(1448)

Autorizzazione al comune di Potenza a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Potenza, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3838 del 29 gennaio 1948; importo L. 3.290.000.

(1441)

Autorizzazione al comune di Trento a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Trento, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3980 del 10 febbraio 1948; importo L. 10.926.000.

(1442)

Autorizzazione al comune di Messina a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Messina, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4024 del 24 gennaio 1948; importo L. 102.052.000.

(1443)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Alessandria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale 21 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6, foglio n. 64, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Alessandria, di un mutuo di L. 3.540.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1444)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Enna a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale del 19 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6, foglio n. 67, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Enna di un mutuo di L. 1.900.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1533)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 34.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	820138	Asili infantili Aportiani Principe di Napoli, in Verona	35 —
Id.	396681	D'Amodio Domenico di Antimo, dom. in S. Antimo (Napoli)	210 —
Id.	396682	Come sopra	112,50
Id.	509313	Come sopra	210 —
Id.	529071	Come sopra	210 —
Id.	117397	Congregazione del SS.mo Rosario di Gagliano (Catanzaro)	182 —
Id.	4574	Alloatti Giovanni fu Benedetto, dom. a Fenestrelle (Torino)	35 —
Id.	377558	Confraternita del SS.mo Sacramento, in Acquetico, frazione del comune di Pieve di Teco (Imperia)	14 —
Id.	276749	Congregazione di carità di Agra (Como), vincolata	35 —
Id.	316231	Agostinetti Maria di Carlo, nubile, dom. in Biella (Novara), vincolata	1.750 —
Id.	520140	Parrocchia di Santa Maria in Aboca, frazione del comune di S. Sepolcro (Arezzo)	35 —
Id.	553833	Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, a Valle Calda in Caprese (Arezzo)	35 —
Id.	164721	Chiesa di S. Giovanni Battista, a Valle Calda, frazione di Pieve S. Stefano (Arezzo)	28 —
Id.	248976	Parrocchia di S. Michele Arcangelo a Padonchia nel comune di Monterchi (Arezzo)	189 —
Id.	814103	Pio Monte della Misericordia, in Napoli	780,50
Id.	715590	Cangiano Luigi fu Giovanni, dom. a Formia (Caserta), ipotecata	7 —
Id.	252181	Parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo, in Narni (Perugia)	28 —
Cons. 3,50 % (1902)	43487 (nuda proprietà)	Treves Marcello fu Zaccaria, dom. a Milano, con usufrutto a Treves Rosetta fu Donato	500,50
Cons. 3,50 % (1906)	60745	Campo Mariano di Pietro, dom. a Novara di Sicilia (Messina), vincolata	59,50

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'articolo 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1927, n. 900, alla richiesta operazione.

Roma, addì 2 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5145)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale del concorso pubblico per esami a sessantotto posti di aiuto assistente (gruppo C, grado 13°) del Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 16 luglio 1946.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visti i regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 88;
Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro n. 6, foglio n. 36, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per esami a sessantotto posti di aiuto assistente (gruppo *C*, grado 13°) del Corpo del genio civile);
Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1946, registro n. 15, foglio n. 270, con il quale il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è stato prorogato al 15 gennaio 1947;
Vista la relazione della Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 8 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1947, registro n. 2, foglio n. 114, e con decreto Ministeriale 20 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1947, registro n. 8, foglio n. 96;
Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso pubblico per esami a sessantotto posti di aiuto assistente (gruppo *C*, grado 13°) del Corpo del genio civile bandito con il decreto Ministeriale 16 luglio 1946 di cui alle premesse:

1) Filpa Giosuè, con punti 18,16 su 20, ex combattente, croce di guerra al valor militare;
2) Renucci Aldo, con punti 18,16 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL.PP. dal 5-3-1926;
3) Restuccia Enrico, con punti 18 su 20, ex combattente;
4) Toti Mario, con punti 17,83 su 20;
5) Gandolfi Carlo, con punti 17,66 su 20;
6) Iannaci Franco, con punti 17,50 su 20, figlio d'invalido di guerra;
7) Bernardi G. Batta, con punti 17,50 su 20;
8) Nisi Romeo, con punti 17,33 su 20, partigiano combattente, coniugato 1 figlio;
9) Cacalano Salvatore, con punti 17,33 su 20, ex combattente, celibe;
10) Viesti Ignazio, con punti 17,33 su 20;
11) Dusi Luigi, con puntti 17,16 su 20, ex combattente;
12) Spina Vincenzo, con punti 17,16 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL.PP. dal 1-5-1945;
13) Fedolino Renato, con punti 17,16 su 20;
14) Pace Francesco, con punti 16,66 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 1-4-1938, coniugato con 2 figli;
15) Baldelli Arnaldo, con punti 16,66 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 1-6-1945, celibe;
16) Scarnati Fernando, con punti 16,50 su 20, celibe, nato il 1°-1-1921;
17) Santoro Vittorio, con punti 16,50 su 20, celibe, nato il 20-1-1922;
18) Polito Giovanni, con punti 16,50 su 20, celibe, nato il 9-6-1925;
19) Barogi Franco, con punti 16,50 su 20, celibe, nato il 3-9-1926;
20) Perani Giovanni, con punti 16,33 su 20;
21) Picchi Vittorio, con punti 16,16 su 20, orfano di guerra;
22) Donadio Matteo, con punti 16,16 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL.PP. dal 6-8-1925;
23) Fasciano Michele, con punti 16,16 su 20;
24) Treta Antonio, con punti 16,00 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 14-11-1945;
25) Andreutto Elios, con punti 16,00 su 20;
26) Vetuschi Ennio, con punti 15,83 su 20;
27) Carlini Guido, con punti 15,66 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 1-2-1942;
28) Acquista Salvatore, con punti 15,66 su 20, celibe, nato il 6-12-1920;
29) Celano Vincenzo, con punti 15,66 su 20, celibe, nato il 9-4-1921;
30) Moscato Alberto, con punti 15,66 su 20, celibe, nato il 20-4-1923;
31) Fiascone Marcella, con punti 15,50 su 20, figlio di invalido di guerra;
32) Daino Tullio, con punti 15,50 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 1-7-1946, celibe;
33) Calzoletti Giuseppe, con punti 15,50 su 20, celibe, nato il 25-4-1912;
34) Frabotta Armando, con punti 15,50 su 20, celibe, nato il 20-7-1918;
35) Collamarini Dante, con punti 15,50 su 20, celibe, nato il 10-5-1926;
36) Regini Vittorio, con punti 15,33 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 13-5-1935, coniugato con 1 figlio;
37) Genitore Rosario, con punti 15,33 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 1-1-1946, celibe;
38) Bochicchio Canio, con punti 15,16 su 20, orfano di guerra;
39) Lo Iacono Luigi, con punti 15,00 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 9-4-1945;
40) Bergagna Gelindo, con punti 15 su 20;
41) Macioce Rocco, con punti 14,66 su 20, ex combattente;
42) Simeoni Domenico, con punti 14,50 su 20, partigiano combattente, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 1-9-1946, coniugato con 1 figlio;
43) Panebianco Giuseppe, con punti 14,50 su 20, ex combattente, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 29-5-1946, celibe;
44) Salerno Giuseppe, con punti 14,50 su 20, ex combattente, celibe;
45) Battistoni Davide, con punti 14,50 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 10-11-1945;
46) Del Gaudio Pompeo, con punti 14,50 su 20, in servizio presso l'Amministrazione della P. I. dal 9-7-1935;
47) Gionangeli Claudio, con punti 14,50 su 20, celibe, nato il 18-9-1921;
48) Conti Giuseppe, con punti 14,50 su 20, celibe, nato il 10-4-1922;
49) Ciavattini Diego, con punti 14,33 su 20, figlio d'invalido di guerra;
50) Ligori Carmelo, con punti 14,33 su 20, ex combattente;
51) Briganti Alfredo, con punti 14,33 su 20, celibe;
52) Bottino Giovanni, con punti 14,15 su 20;
53) Claves Vincenzo, con punti 14 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 1° febbraio 1944;
54) Pastore Michele, con punti 14 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 29-8-1946;
55) Ciferni Antonio, con punti 14 su 20, celibe, nato il 22-4-1923;
56) D'Errico Enrico, con punti 14 su 20, celibe, nato il 1-5-1926;
57) Salbitani Mario, con punti 13,83 su 20, ex combattente, in servizio presso l'Amministraione dei LL. PP. dal 15-8-1928;
58) Cuttini Romolo, con punti 13,83 su 20, ex combattente, coniugato con 1 figlio;
59) Baricci Vittorio, con punti 13,83 su 20;
60) Ferrigno Felice, con punti 13,66 su 20;
61) De Santis Giuseppe, con punti 13,50 su 20, ex combattente;
62) Festa Guido, con punti 13,50 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 1-5-1945;
63) Alberti Amedeo, con punti 13,50 su 20, celibe, nato il 3-11-1924;

64) Morelli Ennio, con punti 13,50 su 20, celibe, nato il 7-2-1925;
65) Peresson Silvio, con punti 13,50 su 20, celibe, nato il 20-10-1926;
66) Fracassi Armando, con punti 13,50 su 20, celibe, nato il 17-11-1927;
67) Minghi Mario, con punti 13,33 su 20, orfano di guerra;
68) Ciufo Francesco, con punti 13,25 su 20;
69) Di Martino Giuseppe, con punti 13,00 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 10-9-1945;
70) Roma Carmine, con punti 13,00 su 20, celibe, nato il 23-11-1924;
71) Caruso Umberto, con punti 13,00 su 20, celibe, nato il 9-3-1926;
72) Bagni Giorgio, con punti 13,00 su 20, celibe, nato il 7-4-1928.

Art. 2.

I seguenti candidati sono conseguentemente dichiarati vincitori del concorso:
1) Filpa Giosuè, con punti 18,16 su 20, ex combattente, croce di guerra al valor militare;
2) Renucci Aldo, con punti 18,16 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 5-3-1926;
3) Restuccia Enrico, con punti 18 su 20, ex combattente;
4) Toti Mario, con punti 17,83 su 20;
5) Gandolfi Carlo, con punti 17,66 su 20;
6) Iannaci Franco, con punti 17,50 su 20, figlio d'invalido di guerra;
7) Bernardi G. Battista, con punti 17,50 su 20;
8) Nisi Romeo, con punti 17,33 su 20, partigiano combattente, coniugato con 1 figlio;
9) Cacalano Salvatore, con punti 17,33 su 20, ex combattente, celibe;
10) Viesti Ignazio, con punti 17,33 su 20;
11) Dusi Luigi, con punti 17,16 su 20, ex combattente;
12) Spina Vincenzo, con punti 17,16 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 1-5-1945;
13) Fedolino Renato, con punti 17,16 su 20;
14) Pace Francesco, con punti 16,66 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 1-4-1938, coniugato con 2 figli;
15) Baldelli Arnaldo, con punti 16,66 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 1-6-1945, celibe;
16) Scarnati Fernando, con punti 16,50 su 20, celibe, nato il 1-1-1921;
17) Santoro Vittorio, con punti 16,50 su 20, celibe, nato il 20-1-1922;
18) Polito Giovanni, con punti 16,50 su 20, celibe, nato il 9-6-1925;
19) Barogi Franco, con punti 16,50 su 20, celibe, nato il 3-9-1926;
20) Perani Giovanni, con punti 16,33 su 20;
21) Picchi Vittorio, con punti 16,16 su 20, orfano di guerra;
22) Donadio Matteo, con punti 16,16 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 6-8-1925;
23) Fasciano Michele, con punti 16,16 su 20;
24) Treta Antonio, con punti 16,00 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 14-11-1945;
25) Andreutto Elios, con punti 16,00 su 20;
26) Vetuschi Ennio, con punti 15,83 su 20;
27) Carlini Guido, con punti 15,66 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 1-2-1942;
28) Acquista Salvatore, con punti 15,66 su 20, celibe, nato il 6-12-1920;
29) Celano Vincenzo, con punti 15,66 su 20, celibe, nato il 9-4-1921;
30) Moscato Alberto, con punti 15,66 su 20, celibe, nato il 20-4-1923;
31) Fiascone Marcello, con punti 15,50 su 20, figlio d'invalido di guerra;
32) Daino Tullio, con punti 15,50 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 1-7-1946, celibe;
33) Calzoletti Giuseppe, con punti 15,50 su 20, celibe, nato il 25-4-1912;
34) Frabotta Armando, con punti 15,50 su 20, celibe, nato il 20-7-1918;
35) Collamarini Dante, con punti 15,50 su 20, celibe, nato il 10-5-1926;
36) Regini Vittorio, con punti 15,33 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 13-5-1935, coniugato con 1 figlio;
37) Genitore Rosario, con punti 15,33 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 1-1-1946, celibe;
38) Bochicchio Canio, con punti 15,16 su 20, orfano di guerra;
39) Lo Iacono Luigi, con punti 15,00 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 1-4-1945;
40) Bergagna Gelindo, con punti 15,00 su 20;
41) Macioce Rocco, con punti 14,66 su 20, ex combattente;
42) Simeoni Domenico, con punti 14,50 su 20, partigiano combattente, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 1-9-1946, coniugato con 1 figlio;
43) Panebianco Giuseppe, con punti 14,50 su 20; ex combattente, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 29-5-1946, celibe;
44) Salerno Giuseppe, con punti 14,50 su 20, ex combattente, celibe;
45) Battistoni Davide, con punti 14,50 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 10-11-1945;
46) Del Gaudi Pompeo, con punti 14,50 su 20, in servizio presso l'Amministrazione della P. I. dal 9-7-1935;
47) Gionangeli Claudio, con punti 14,50 su 20, celibe, nato il 18-9-1921;
48) Conti Giuseppe, con punti 14,50 su 20, celibe, nato il 10-4-1922;
49) Ciavattini Diego, con punti 14,33 su 20, figlio d'invalido di guerra;
50) Ligori Carmelo, con punti 14,33 su 20, ex combattente;
51) Briganti Alfredo, con punti 14,33 su 20, celibe;
52) Bottino Giovanni, con punti 14,16 su 20;
53) Claves Vincenzo, con punti 14,00 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 1° febbraio 1944;
54) Pastore Michele, con punti 14,00 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 29-8-1946;
55) Ciferni Antonio, con punti 14,00 su 20, celibe, nato il 22-4-1923;
56) D'Errico Enrico, con punti 14,00 su 20, celibe, nato il 1-5-1926;
57) Salbitani Mario, con punti 13,83 su 20, ex combattente, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 15-8-1928;
58) Cuttini Romolo, con punti 13,83 su 20, ex combattente, coniugato con 1 figlio;
59) Baricci Vittorio, con punti 13,83 su 20;
60) Ferrigno Felice, con punti 13,66 su 20;
61) De Santis Giuseppe, con punti 13,50 su 20, ex combattente;
62) Festa Guido, con punti 13,50 su 20, in servizio presso l'Amministrazione dei LL. PP. dal 1° maggio 1945;
63) Alberti Amedeo, con punti 13,50 su 20, celibe, nato il 3-11-1924;
64) Morelli Ennio, con punti 13,50 su 20, celibe, nato il 7-2-1925;
65) Peresson Silvio, con punti 13,50 su 20, celibe, nato il 20-10-1926;
66) Fracassi Armando, con punti 13,50 su 20, celibe, nato il 17-11-1927;
67) Minghi Mario, con punti 13,33 su 20, orfano di guerra;
68) Ciufo Francesco, con punti 13,25 su 20.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:
1) Di Martino Giuseppe; 2) Roma Carmine; 3) Caruso Umberto; 4) Bagni Giorgio.

Roma, addì 28 ottobre 1947

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1948
Registro n. 6, foglio n. 322. — SALVADORI

(1693)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.